

TITOLO I**DENOMINAZIONE SEDE DURATA****Articolo 1**

É costituita la Società Cooperativa denominata Famiglia Nuova società cooperativa sociale "O.N.L.U.S"

La Cooperativa potrà istituire, con decisione Consiglio d'Amministrazione uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sedi secondarie o di succursali sia in Italia che nei Paesi della Unione Europea.

La Società ha sede legale in Lodi

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative.

Articolo 2

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2080; tale durata potrà essere prorogata con deliberazione della Assemblea Straordinaria.

TITOLO II**SCOPO OGGETTO****Articolo 3**

La Cooperativa s'ispira ai seguenti principi: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, la laicità, l'accoglienza, l'impegno, attraverso l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito cooperativistico, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa sociale non ha finalità speculativa e intende perseguire i seguenti obiettivi:

1) contrastare ogni fenomeno di emarginazione e vulnerabilità sociale, prioritariamente quella di persone con dipendenze problematiche, malati, minori, stranieri, carcerati, anziani, disabili e chiunque si trovi in condizioni di svantaggio sociale, culturale, fisico, psicologico, economico e di tutti quelli che subiscono processi di estremizzazione e alienazione dal loro ambito sociale e culturale.

2) Incrementare il livello di conoscenza sociale, di sensibilità e mobilitazione dell'opinione pubblica nell'affrontare le problematiche connesse alla emarginazione per favorire il maggior livello di partecipazione e coinvolgimento dell'intera comunità sociale.

3) Rappresentare un punto di riferimento di confronto e di sostegno di tutte le famiglie/persone che si trovano a dover affrontare le molteplici problematiche psicologiche, educative, sanitarie e sociali che la condizione di vulnerabilità

4) Orientare attraverso l'analisi dei diritti e dei doveri e la conoscenza delle leggi esistenti.

La Cooperativa intende perseguire gli obiettivi attraverso:

- La gestione di servizi sanitari, sociali, socio-sanitari ed educativi (L.381/91 – disciplina delle cooperative sociali – art.1, lettera A);
- Lo svolgimento di attività produttive nelle quali realizzare l'inserimento anche lavorativo delle persone svantaggiate (L. 381/91 – disciplina delle Cooperative sociali – art. 1, lettera B).

La Cooperativa configurerà la propria organizzazione amministrativa in modo da consentire la netta separazione delle gestioni di due diversi scopi (A e B) e alle varie attività esercitate attraverso l'istituzione di contabilità separate.

La Cooperativa, per stimolare la cultura cooperativistica a vantaggio dei suoi soci e della collettività, coopererà attivamente con enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa può impiegare soci lavoratori con contratti in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma prevista dalla legge.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci. In questi casi, sulle base delle concrete esigenze produttive, stipula con i lavoratori contratti di lavoro in conformità alle normative vigenti.

Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio di parità di trattamento tra i soci cooperatori.

La Società si propone:

1. di assicurare ai propri Soci lavoro giustamente remunerato (nell'applicazione rispetto del CCNL di riferimento) e distribuito;
2. di stimolare lo spirito di previdenza, di risparmio e di solidarietà dei Soci in conformità delle vigenti disposizioni di legge in materia di raccolta del risparmio, anche istituendo una sezione di attività - appositamente regolamentata - per la raccolta di prestiti, limitata ai soli Soci, effettuata esclusivamente ai fini del più ampio conseguimento dell'oggetto sociale.

Articolo 4

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto sociale:

Attività di cui all'articolo 1, primo comma lettera a) dalla legge 381/91

Lo scopo della Cooperativa è quello di svolgere, senza fini di lucro e con spirito mutualistico, qualsiasi attività di servizio inerente al soddisfacimento dei bisogni e all'inserimento sociale di chiunque si trovi in uno stato di indigenza o di emarginazione sotto qualsiasi forma o aspetto: anziani, handicappati, tossicodipendenti, carcerati, ex carcerati, alcoolisti, ecc. In concreto la Cooperativa, ai sensi del D.L.C.P.S. del 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modifiche ed integrazioni, si prefigge lo scopo di perseguire l'interesse generale e della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, così come previsto dall'articolo 1, primo comma lettera a) dalla legge 381/91.

In funzione di quanto detto, la Cooperativa potrà operare anche, ma non limitatamente, attraverso:

- a) gestione di servizi sanitari, sociali, socio-sanitari, di animazione, di accoglienza di diagnostica, di assistenza, di cura e di riabilitazione, in strutture residenziali e non, nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) promozione e gestione di corsi di formazione;
- c) gestione di servizi culturali quali, ad esempio biblioteche, circoli culturali e ricreativi ecc.
- d) promozione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica al tema dell'emarginazione e della vulnerabilità; attraverso dibattiti e pubblicazioni
- e) organizzazione di attività ergoterapiche
- f) stipula di convenzioni con enti pubblici, privati, associazioni, società ed imprese
- g) acquisto e o gestione di beni mobili e immobili, acquisizione di donazioni

Attività di cui all'articolo 1, primo comma lettera b) dalla legge 381/91

La Cooperativa si propone di realizzare attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate come definito dal primo comma, lettere b), della legge 8 novembre 1991 n. 381. Tali persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa effettivamente operanti nelle sole attività di cui all'articolo 1, primo comma lettera b) dalla legge 381/91 e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

- i. la consulenza relativa all'introduzione di sistemi di direzione e gestione aziendale, lo studio, predisposizione ed, eventualmente, gestione di progetti di qualificazione di imprese, società ed Enti, anche pubblici, e del loro personale;
- ii. l'istruzione di progetti volti all'ottenimento di finanziamenti pubblici relativi alla qualificazione aziendale ed alla formazione in genere;
- iii. la promozione e gestione di qualsiasi forma, compresa la convenzione con Enti pubblici, di strutture utili alla riqualificazione aziendale ed alla realizzazione di progetti di formazione; servizi di istruzione per adulti e altri servizi di istruzione
- iv. la consulenza finanziaria e l'assistenza gestionale, di direzione, ed organizzazione aziendale, di direzione ed organizzazione aziendale; in particolare ad imprese operanti nel settore sociale e attività connesse;
- v. l'elaborazione dati contabili e amministrativi;
- vi. i servizi ed assistenza informatica per attrezzature, programmazione e consulenza di software, elaborazione dati, Internet di consulenza, assistenza e rete informatica;
- ix. le attività produttive: cablaggi meccanici ed elettromeccanici, produzione di manufatti in genere di qualsiasi tipologia e natura ad esempio : carpenteria leggera, costruzione, manutenzione di manufatti in ferro e messa in opera, falegnameria, restauro, ebanisteria laboratorio sartoriale, attività di laboratori scuola-bottega in generale
- x. la progettazione, installazione e realizzazione di impianti fotovoltaici, termici, geotermici, solari, geotermici ed in genere, afferenti le energie rinnovabili;
- xi. la fornitura e installazione di arredi urbani.
- xii. la fornitura di servizi ecologici alle imprese, privati, Enti pubblici: gestione piazzole ecologiche, manutenzione del verde, raccolta differenziata rifiuti, pulizie e sanificazioni, servizi cimiteriali
- xiii. le manutenzioni edili, traslochi, sgomberi tinteggiature ecc.
- xiv. i servizi di ristorazione e di distribuzione pasti, servizi di mescita di bevande, servizi di mensa e servizi di catering, servizi di vendita al dettaglio
- xv. i servizi connessi all'agricoltura, alla silvicoltura, all'orticoltura, all'acquacoltura e all'apicoltura : servizi agricoli, servizi forestali, servizi di orticoltura, servizi di zoologici, servizi connessi alla pesca, servizi connessi all'acquacoltura, servizi connessi all'apicoltura
- xvi. i servizi di assistenza sociale e servizi affini
- xvii. i servizi fognari ,servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici ,servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi connessi , servizi ambientali, servizi di pulizia e disinfezione, lavaggio auto
- xviii. i servizi ricreativi, culturali e sportivi , servizi cinematografici e video servizi radiotelevisivi ,servizi di intrattenimento ,servizi di agenzie di stampa, volantaggio, servizi sportivi servizi di cybercafé
- xviiii. altri servizi di comunità, sociali e personali servizi di organizzazioni associative ,
- xiv. i servizi di consulenza in materia di pari opportunità ,
- xv. i servizi vari , sia per domicili privati che per luoghi pubblici con personale di servizio
- xvi. i servizi prestati da organizzazioni o enti extraterritoriali

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a tutte quelle sopra elencate e compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nei limiti delle disposizioni normative vigenti nonché, tra l'altro, a solo titolo esemplificativo:

- concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;
- istituire unità operative locali di ogni tipo necessarie per l'espletamento delle attività produttive e commerciali;
- assumere interessenze e partecipazioni in società di capitali, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, ciò con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento e in misura non prevalente;
- dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

TITOLO III

SOCI

Articolo 5

Il numero di Soci è illimitato; non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere Soci operatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età o siano in grado di acquisire la professionalità necessaria all'esercizio di mestieri

attinenti alla natura della attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Possono essere ammessi soci operatori volontari, di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci operatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci operatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci operatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

Possono essere ammessi soci persona giuridica di cui all'articolo 11 della legge 8 novembre 1991 n. 381.

Nel caso in cui, con apposito Regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai Soci, sia operatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai Soci stessi di conferire i propri risparmi nel Fondo all'uopo istituito.

Articolo 6

Chi intende essere ammesso come Socio persona fisica dovrà presentare al Consiglio d'Amministrazione. domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- cognome e nome; luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- precisazione delle attitudini e capacità professionali;
- l'ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere, per importo non inferiore né superiore ai limiti di legge e del presente Statuto;
- dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- dichiarazione della propria volontà di assumere la qualifica di:
 - a) socio operatore
 - b) socio volontario di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381
 - c) socio sovventore

- dichiarazione circa la eventuale sussistenza delle condizioni che configurino lo status di persona svantaggiata ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione che attesti tali requisiti.

La domanda di ammissione da parte del Socio persona giuridica o di Ente comunque costituito dovrà contenere:

- denominazione o ragione sociale, sede, attività
- delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o Persona giuridica;
- caratteristiche ed entità degli associati;
- ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere;
- copia dello Statuto e della delibera di autorizzazione.
- dichiarazione della propria volontà di assumere la qualifica di:
 - socio sovventore
 - socio persona giuridica di cui all'articolo 11 della legge 8 novembre 1991 n. 381.

Il Consiglio d'Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio d'Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il Consiglio d'Amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci; il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Non possono essere Soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati nonché coloro che abbiano interessi diretti o indiretti in Imprese che perseguono oggetti sociali identici o affini a quelli esercitati dalla Cooperativa, senza assenso espresso da parte del Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 7

I Soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella misura stabilita dal Consiglio d'Amministrazione ed in nessun caso restituibile.

Essi sono, inoltre, obbligati:

- a) al versamento del Capitale Sociale sottoscritto con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 20;
 - b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
 - c) a prestare il proprio lavoro nella Cooperativa in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni di lavoro disponibili secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel Regolamento Interno;
 - d) al versamento del sovrapprezzo approvato dall'assemblea dei soci su proposta dal Consiglio d'Amministrazione
- Le prestazioni di cui al punto c) si applicano esclusivamente ai Soci operatori.

Articolo 8

È fatto divieto ai Soci operatori, ancorché non titolari di rapporto ulteriore, di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative e/o di associarsi a Società che perseguano identici scopi sociali, o che comunque esplicino attività nel medesimo settore economico-produttivo, salvo specifico assenso del Consiglio d'Amministrazione in ordine a particolari motivi di convenienza attinenti allo sviluppo delle relazioni interaziendali tra Cooperative dello stesso settore.

È, altresì, vietato al Socio operatore, ancorché non titolare di rapporto ulteriore, di prestare lavoro comunque retribuito a favore di terzi esercenti Imprese che operano nel medesimo settore economico-produttivo della Cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifico assenso del Consiglio d'Amministrazione

Il Socio deve, attenersi nello svolgimento del rapporto sociale e di lavoro al codice etico dell'Organizzazione.

Articolo 9**VEDI NOTA DI RICHIESTA ALLEGATA**

Il Consiglio d'Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) il Consiglio d'Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) il Consiglio d'Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di contribuire, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio d'Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

Salvi i casi di recesso ed esclusione previsti dal presente statuto, alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio d'Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti in via generale.

TITOLO IV**RECESSO - ESCLUSIONE****Articolo 10**

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o scioglimento dell'Ente, Organismo o Persona giuridica.

Articolo 11

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, può recedere il Socio cooperatore:

- a) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) la cui prestazione lavorativa sia stata sospesa per temporanea indisponibilità di occasioni di lavoro;

Spetta al Consiglio d'Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per il rapporto di prestazione mutualistica il recesso ha effetto alla scadenza dell'eventuale periodo di preavviso previsto dal regolamento.

Le azioni nominative emesse ai Soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa potranno indicare un termine decorso il quale il titolare della azione avrà diritto a recedere dalla società.

Articolo 12

Salvo interesse della cooperativa alla prosecuzione del rapporto societario l'esclusione viene deliberata dal Consiglio d'Amministrazione nei confronti del Socio:

- a) che commetta gravi inadempimenti delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti Sociali, dalle deliberazioni degli Organi Sociali,
 - b) che nell'esecuzione del proprio lavoro oggetto del rapporto mutualistico si renda responsabile di inadempimenti che incidano sull'elemento fiduciario, nonché nei casi di riduzione individuale o collettiva di personale per esigenze tecniche, organizzative, produttive, aziendali, per superamento del periodo di conservazione del posto, per inabilità sopravvenuta, per mancato superamento del periodo di prova, per mancato raggiungimento degli obiettivi formativi o partecipativi da parte dei soci speciali;
 - c) che non partecipi per più di tre volte consecutive alle Assemblee regolarmente convocate in difetto di idonei motivi da comunicare entro i cinque giorni successivi;
 - d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sottoscritte o delle azioni sociali sottoscritte, o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
 - e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8;
 - f) che abbia una condotta morale e civile non consona al codice etico
- che venga condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati infamanti? ;

- g) che venga dichiarato inabilitato o fallito durante il corso del rapporto associativo
i) che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia,;
L'esclusione del socio determina la cessazione del rapporto di prestazione mutualistica contestualmente, o alla scadenza del termine di preavviso eventualmente previsto dal Regolamento.

Articolo 13

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante Raccomandata o mediante Raccomandata a mano.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate da Soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

Articolo 14

I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del Capitale Sociale da essi effettivamente versato, o successivamente incrementato la cui liquidazione avrà luogo sulla base del Bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, divenga operativo.

Il rimborso, fatto salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito certo, verrà effettuato nei termini previsti dall'art. 2535 del Codice Civile.

Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

Il sovrapprezzo versato dal socio non è rimborsabile.

Articolo 15

In caso di morte, spetta agli eredi il rimborso del capitale sociale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso del capitale sociale da lui effettivamente versato e rivalutato si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

Articolo 16

I Soci receduti, od esclusi e gli eredi del Socio cooperatore defunto, indicati rispettivamente agli artt. 14 e 15, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso, entro e non oltre l'anno della scadenza dei sei mesi

Gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle azioni, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso entro il termine suddetto e quelle comunque non rimborsate verranno destinate al fondo di riserva.

TITOLO V

DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE MUTUALISTICA E REGOLAMENTO INTERNO

Articolo 17

In considerazione della peculiare posizione giuridica del Socio cooperatore titolare di un rapporto di lavoro ulteriore, la prestazione di lavoro del Socio stesso e la relativa retribuzione sono disciplinate dall'apposito Regolamento Interno.

Il Regolamento Interno, redatto dal Consiglio di Amministrazione è approvato dalla Assemblea Ordinaria con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Articolo 18

Il Regolamento Interno può stabilire quando, in relazione a indici oggettivi di carattere economico produttivo e finanziario, può configurarsi lo stato di crisi aziendale; può altresì prevedere le misure da adottare per farvi fronte in conformità con il piano di crisi approvato dall'Assemblea.

Analoga competenza è attribuita al Regolamento in tema di promozione di nuova imprenditorialità.

È facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

TITOLO VI

STRUMENTI FINANZIARI, RISTORNI E PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 19

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio d'Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Articolo 20

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- in forma liquida;
- mediante aumento proporzionale con l'emissione di nuove azioni di capitale.

Articolo 21

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da:
 - a.1. un numero illimitato di azioni ciascuna del valore nominale di euro 30,98= (trenta,98), detenute dai soci cooperatori;
 - a.2. un numero illimitato di azioni nominative trasferibili del valore nominale di euro 30,98= (trenta,98) ciascuna, detenute dai soci sovventori, le quali costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui all'art. 4, primo comma, della legge 31.01.1992, n. 59;
- b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'articolo 22;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate dai versamenti a titolo di sovrapprezzo e dalle azioni non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti;
- d) da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti e dai fondi di riserva straordinari di cui al punto f) dell'articolo 22;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

L'emissione dei titoli azionari avverrà solo su singola richiesta del socio.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del capitale sociale sottoscritto.

Le riserve non possono essere mai ripartite tra i soci neanche all'atto dello scioglimento della cooperativa.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio d'Amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per tutte le azioni detenute dal socio.

Il provvedimento del Consiglio d'Amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti e assuma i vincoli previsti nel titolo soci del presente statuto.

Il trasferimento della partecipazione non obbliga comunque la cooperativa alla stipula del contratto di lavoro ulteriore con l'acquirente, né nella forma di cui era titolare il cedente, né in altra forma.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio d'Amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali.

Articolo 22

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio d'Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarli in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal Consiglio d'Amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 20 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) la restante parte a riserva straordinaria.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, a è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a) e b).

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

Articolo 23

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 24

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da inviarsi con lettera raccomandata, da consegnarsi anche a mano ai soci, messaggio di posta elettronica (messaggio mail), o a mezzo telefax almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati.

Articolo 25

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere ai Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta del Consiglio d'Amministrazione;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo Statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni o, nei casi previsti dall'art. 2364 del codice civile, entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio d'Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, o da almeno il dieci per cento dei soci aventi diritto al voto.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'Assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli Amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

Articolo 26

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti esprimibili.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della maggioranza dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre/quinti dei voti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Articolo 27

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.

Articolo 28

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo delle azioni possedute.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Articolo 29

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da persona eletta dall'assemblea medesima.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constatare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 30

Il Consiglio di Amministrazione si compone da numero tre a numero nove consiglieri. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci persone giuridiche.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi, secondo le decisioni di volta in volta prese dall'assemblea, in assenza di esplicita decisione si intenderà eletto per un mandato di tre esercizi; i suoi componenti sono sempre rieleggibili.

Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea, gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 del codice civile, salvo, nel caso di amministratori soci, le previsioni dell'art. 8 e dell'art. 2527, secondo comma, del codice civile.

Le cariche sono gratuite fatta salva la possibilità di rimborso spese sostenute per l'esercizio del ruolo, debitamente documentate e motivate.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se istituito, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

L'assemblea dei soci, o se essa non vi provvede, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i consiglieri medesimi il Presidente ed, eventualmente, il Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti previsti dalla legge, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno un quinto dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di telegramma o raccomandata a mano, oppure a mezzo di messaggio di posta elettronica (messaggio mail) in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente, salvo il caso di Consiglio di Amministrazione composto da due membri.

Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da due membri l'eventuale disaccordo circa la revoca degli amministratori delegati comporterà la decadenza di tutto l'organo con l'obbligo per il medesimo di convocare con la massima sollecitudine l'assemblea ordinaria dei soci per deliberare in merito.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione della società.

Articolo 31

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza - in fonia o in fonia e video - alle seguenti condizioni:

- che il Presidente e il segretario della riunione siano nello stesso luogo e provvedano alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, il regolare svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti

Articolo 32

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile.

Articolo 33

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale nonché il potere di convocare l'assemblea dei soci.

Il Presidente perciò, tra gli altri poteri ed a solo titolo esemplificativo, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio, nei limiti fissati dall'art. 2544 c.c.. In tali casi si applicano il terzo, il quarto e il quinto comma dell'art. 2381 c.c.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano, se nominato, al Vice Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 34

Il Collegio Sindacale, in quanto volontariamente istituito oppure obbligatoriamente richiesto dalla legge, si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge.
Devono inoltre essere nominati dall'Assemblea due Sindaci supplenti.
Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.
I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Articolo 35

Le competenze, i poteri ed il funzionamento del collegio sono disciplinati dalle norme di legge.
Con decisione dei soci, al collegio sindacale può essere demandato l'esercizio della revisione contabile.
I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Articolo 36

Se obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, con decisione dei soci viene nominata una società di revisione o un revisore iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia al quale, in tal caso, spetta il controllo contabile.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 37

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Articolo 38

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, a cui aggiungere esclusivamente gli eventuali importi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 22 del presente statuto, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, cui la cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro.
Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle azioni nominative trasferibile detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso delle quote di capitale sociale detenute dai soci operatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente.

TITOLO IX CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 39

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, loro eredi, consiglieri, liquidatori, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, su richiesta della parte più diligente.
La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.
L'arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale e secondo diritto.
Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.
L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge.

TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 40

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio d'Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

